ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NUORO

CORSO BASE DI PREVENZIONE INCENDI

MODULO 11.2

Il codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015

V.1 Aree a rischio specifico

Definizioni

Aree a rischio specifico (G.1.16)

Area a rischio specifico: porzione dell'attività caratterizzata da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 ovvero è riportata nelle regole tecniche verticali.

Scopo e campo di applicazione

La regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.

- ☐ Le Aree a rischio specifico sono:
 - 1. Fissate dalla specifica regola tecnica verticale
 - 2. Stabilite dal progettista sulla base dei seguenti criteri:
 - a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o infiammabili, in quantità significative,
 - b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione,
 - c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10 (impianti tecnologici e di servizio),
 - d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.

Scopo e campo di applicazione

- S 10 impianti tecnologici e di servizio da considerare ai fini della sicurezza antincendio.
- a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b) protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) sollevamento/trasporto di cose e persone; esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ...
- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti; Si intendono gli impianti a servizio dell'edificio non costituenti attività soggetta.
- e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese gli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 Nota Si intendono gli impianti a servizio dell'edificio non costituenti attività soggetta.
- f) f. controllo delle esplosioni

Scopo e campo di applicazione

- Lo stoccaggio di *limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per* impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.
- Eventuali aree a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al comma 2 lettera c già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate aree a rischio specifico.

- In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta almeno l'applicazione delle seguenti misure:
 - a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio ad esse esclusivamente dedicato (Capitolo S.3),
 - interposizione di distanze di separazione,
 - riduzione delle superfici lorde di compartimento,
 - ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;

- b) installazione di impianti di controllo o estinzione dell'incendio con livello di prestazione non inferiore a II (Capitolo S.6);
 - La protezione di base ha l'obiettivo di garantire l'utilizzo di un presidio antincendio che sia efficace su un principio d'incendio, prima che questo inizi a propagarsi nell'attività.
 - La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

c. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (Capitolo S.7);

1		
	III	Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
	IV	Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

d. predisposizione di sistemi per il controllo fumi e calore con livello di prestazione non inferiore a II (Capitolo S.8);

Tipo	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi,) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi,) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti,) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura,) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

- a. predisposizione di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5);
- b. effettuazione della valutazione del rischio di esplosione (Capitolo V.2).
- 2. Nel caso di compartimentazione multipiano dell'attività (Capitolo S.3),
 - aree a rischio specifico inserite in compartimento ad esse esclusivamente dedicato.